

Ampliamento beneficiari diritto al congedo straordinario

E' VERO CHE, IN BASE AD UNA REGENTE MODIFICA LEGISLATIVA, IL DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO È STATO RICONOSCIUTO ESPRESSAMENTE, OLTRE CHE AL CONIUGE CONVIVENTE, ANCHE AL "CONVIVENTE DI FATTO" E AD ALTRI PARENTI E AFFINI FINO AL TERZO GRADO?

Si. Con d.lgs. 105/22, pubblicato in G.U. il 29 luglio 22, è stato modificato l'art. 42 comma 5 del d.l. 151/2001 e introdotto l'espresso riferimento, sino ad oggi mancante, anche al convivente di fatto e alla parte dell'unione civile.

Tali persone sono quindi riconosciuti fra i beneficiari del congedo rendendoli così a tutti gli effetti equiparati al coniuge convivente. Inoltre il diritto al congedo è stato esteso, sempre nel rispetto della graduatoria, anche ai parenti o affini fino al terzo grado conviventi ed è stata prevista la possibilità di fruire del diritto al congedo anche ove la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta.

